



Unione dei Comuni Del Distretto Ceramico

(Provincia di Modena)

Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

delle Funzioni in materia sismica

(Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19)

Convenzione

Tra:

- 1) il **Comune di Fiorano Modenese** (C.F. 84001590367), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Francesco TOSI, nato a Sassuolo (MO) il 04.04.1954, domiciliato per la carica presso la sede municipale Piazza Ciro Menotti n. 1, Fiorano Modenese, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 23 del 24/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 2) il **Comune di Formigine** (C.F. 00603990367), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maria COSTI, nata a Formigine (MO) il 17.08.1960, domiciliata per la carica presso la sede municipale via Unità d'Italia n.26, Formigine, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 46 del 24/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 3) il **Comune di Frassinoro** (C.F. 00792780363) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Elio PIERAZZI, nato a Montefiorino (MO) il 30.05.1954, domiciliato per la carica presso la sede municipale piazza Miani n. 16, Frassinoro, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 18 del 27/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) il **Comune di Maranello** (C.F. 00262700362), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Massimiliano MORINI, nato a Sassuolo (MO) il 11.02.1984, domiciliato per la carica presso

la sede municipale piazza Libertà n. 33, Maranello, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 29 del 26/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

5) il **Comune di Montefiorino** (C.F. 00495090367) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maurizio PALADINI, nato a Montefiorino (MO) il 18.03.1947, domiciliato per la carica presso la sede municipale via Rocca n. 1, Montefiorino, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 17 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

6) il **Comune di Palagano** (C.F. 00415030360) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Fabio BRAGLIA, nato a Sassuolo (MO) il 27.08.1979, domiciliato per la carica presso la sede municipale via 23 Dicembre n. 74, Palagano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 20 del 28.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

7) il **Comune di Prignano Sulla Secchia** (C.F. 84002010365) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Valter CANALI, nato a Prignano s/Secchia (MO) il 12.09.1948, domiciliato per la carica presso la sede municipale via M. Allegretti n. 216, Prignano sulla Secchia, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 30 del 29.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

8) il **Comune di Sassuolo** (C.F. 00235880366), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Claudio PISTONI, nato a Castellarano (RE) il 15.10.1956, domiciliato per la carica presso la sede municipale via Fenuzzi n.5, Sassuolo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 24 del 26.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

e

l'**Unione dei Comuni del Distretto Ceramico**, in seguito indicata anche, per brevità, "Unione", con sede legale e domicilio fiscale in Sassuolo - Via Adda n. 50/0 - C.F. e P.I.

93034060363, nella persona del Presidente pro tempore, Massimiliano MORINI, nato a Sassuolo (MO) il 11.02.1984, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione stessa, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 13 del 30/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo in data 16.04.2014 repertorio n. 56 i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo hanno costituito l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i comuni aderenti all'unione fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Sassuolo e lo esauriscono;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art. 7, co.3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella di cui alla lett. d) dell'art. 14, co. 27, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, definita come "la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale";
- gli obblighi di gestione associata decorrono dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;
- tutti i comuni aderenti alla presente convenzione hanno concordato di esercitare in forma

associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto (art. 3 comma 8 L.R. 19/2008);

- i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione sismica comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

RICHIAMATI:

- gli artt. 3, 4, 5 e 7 dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;

- la legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" ;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Sassuolo sulla base della convenzione Registro rep. N.4118/Priv del 13/12/2017 gestisce già, per conto dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano le attività inerenti la funzione sismica;

- i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Prignano sulla Secchia hanno delegato all'Unione Terre di Castelli la gestione della funzione sismica, sulla base della Convenzione Reg. dell'Unione Terre di Castelli n. 2223-2017/Prot. 39804-2017 del 24.10.2017;

- col presente atto i Comuni aderenti intendono conferire in Unione l'intera funzione in materia sismica superando l'organizzazione attuale;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico delle funzioni comunali riguardanti tutte le attività in materia di riduzione del rischio sismico ai sensi di quanto nello specifico previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 31.10.2008 n° 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

2. Il conferimento comprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni.

3. Il conferimento comprende l'esercizio delle seguenti funzioni:

- Garantire la gestione unitaria delle istanze rilevanti ai fini sismici secondo standard qualitativi coerenti con le norme nazionali e regionali vigenti in materia;

- Svolgere una funzione di supporto specialistico e procedimentale agli operatori del settore al fine di accompagnare un percorso di maggiore consapevolezza del ruolo e della responsabilità anche ai fini della pubblica incolumità che i diversi attori del processo edilizio hanno in questo campo;

- Garantire massima circolarità di informazioni e di trasmissione delle conoscenze facendosi promotore anche di specifici percorsi formativi in rapporto costante con le strutture regionali;

- Costituire un punto di riferimento in fase analitica, progettuale e di intervento sul patrimonio pubblico per i Comuni associati ottenendo in tal modo una ulteriore specializzazione delle proprie strutture.

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio

di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

6. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto di conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui sopra, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
6. L'Unione utilizza le risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite

dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art.4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. La dotazione organica necessaria (come stabilito dall'allegato 2 DGR 3 novembre 2008 n. 1804) per la gestione delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico, tenendo conto del personale già in forza presso il Servizio Sismica del Comune di Sassuolo, sotto il profilo tecnico amministrativo è definito in prima istanza in:

- 1 Dirigente Tecnico
- 1 figura di ingegnere profilo professionale D3
- 2 figure di ingegneri profilo professionale D1
- 1 addetto profilo professionale tecnico - amministrativo (quota 50% del tempo lavoro pari a 18h settimanali su 36h previste)

Ogni modificazione verrà definita, in rapporto all'andamento dell'attività, dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le

necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L. e con modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione. Data la natura specialistica delle professionalità necessarie la Unione può conferire incarichi specialistici secondo la normativa vigente.

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e

dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con fondi provenienti dai diritti di segreteria ed istruttoria versati al momento della richiesta di autorizzazione sismica / di deposito dei progetti.

Eventuali costi esuberanti le entrate sopra previste saranno ripartiti tra i Comuni secondo i seguenti criteri di ripartizione:

1.1 Per quanto concerne il costo del personale, comprensivo della mensa dipendenti, sarà distribuito:

- a) per i Comuni classificati in zona sismica 2 (Fiorano Modenese – Formigine – Frassinoro - Maranello – Sassuolo) in modo proporzionale al numero di procedimenti istruttori dell'anno di riferimento;
- b) per i Comuni classificati in zona sismica 3 (Montefiorino – Palagano – Prignano sulla Secchia) con riduzione proporzionale pari alla metà (arrotondata per eccesso) del numero dei procedimenti istruttori.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo

svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

3. Le spese di impianto e di avvio della gestione associata sono ripartite, in sede di approvazione del bilancio del primo esercizio finanziario dell'Unione (o successivo al presente conferimento), in base al riparto deliberato, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, dalla Giunta dell'Unione.

Si fa eccezione ai predetti criteri per particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta può individuare in sede di approvazione del progetto un diverso criterio, eventualmente anche con riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio.

4. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

5. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione

anche in termini di autorizzazione alla spesa.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

7. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5

SEDE

La sede del servizio è individuata presso gli uffici del Comune di Sassuolo Settore II Governo e sviluppo del Territorio in Via Decorati al Valore Militare 30 che svolgerà le funzioni anche di ricevimento e rilascio dei provvedimenti relativi a questa attività.

Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio previa approvazione da parte della Giunta dell'Unione.

In tale caso l'ente che ospiterà il servizio è obbligato a mettere a disposizione ogni strumento tecnico o logistico necessario salvo il rimborso delle spese di funzionamento.

ART. 6

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle

materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli Enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria fissata dal Consiglio dell'Unione su proposta dal Responsabile del Servizio, tenuto conto del tempo necessario ad erogare i servizi e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel Bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli Enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dalla data del 1 Luglio 2018 ed è a tempo indeterminato.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9

RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI,

SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co. 6, l.r. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al D.Lgs. 196/2003 per quanto vigente ed applicabile, nonché al Regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016 in materia di protezione dei dati personali.

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa in

materia di protezione dei dati personali.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

ART. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nel Comune di Sassuolo.
2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia Reg. scritture Private Comune di Sassuolo n. 4118/2017 e Unione

Terre di Castelli n. 2223-2017/Prot. 39804-2017 del 24.10.2017.

Il presente atto, composto da n. 19 pagine è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 – Allegato B – Articolo 16.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Fiorano Modenese

Il Sindaco pro-tempore

Francesco Tosi

Comune di Formigine

Il Sindaco pro-tempore

Maria Costi

Comune di Frassinoro

Il Sindaco pro-tempore

Elio Pierazzi

Comune di Montefiorino

Il Sindaco pro-tempore

Maurizio Paladini

Comune di Palagano

Il Sindaco pro-tempore

Fabio Braglia

Comune di Prignano sulla Secchia

Il Sindaco pro-tempore

Valter Canali

Comune di Sassuolo

Il Sindaco pro-tempore

Claudio Pistoni

Comune di Maranello / Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Il Sindaco pro-tempore / Il presidente pro-tempore

Massimiliano Morini